



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0081/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0078/CFA/2024-2025
Registro procedimenti n. 0080/CFA/2024-2025
Registro procedimenti n. 0081/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

Sui i reclami riuniti numero 0078/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Petriccioli Daniele in data 18.12.2024; numero 0080/CFA/2024-2025 proposto dalla società A.S.D. A.C. Montignoso e dai sig.ri Vitacca Mariano, Ambrosini Luca, Mori Enrico, Landucci Alessio, Della Bona Giacomo, Grassi Gabriele, Bazie Diedonne Claver, Pierdominici Samuele, Mazzi Francesco, Cattani Manuel, Davolio Leonardo e Vita Stefano Francesco in data 19.12.2024; numero 0081/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 19.12.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 42 del 12.12.2024;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore all'udienza del 09.01.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l'Avv. Vittorio Briganti per il Sig. Petriccioli Daniele, l'Avv. Luca Bisori per la società A.S.D. A.C. Montignoso e per i sig.ri Vitacca Mariano, Ambrosini Luca, Mori Enrico, Landucci Alessio, Della Bona Giacomo, Grassi Gabriele, Bazie Diedonne Claver, Pierdominici Samuele, Mazzi Francesco, Cattani Manuel, Davolio Leonardo e Vita Stefano Francesco, l'Avv. Giorgio Furlan per il Sig. Gianluca Volpicelli, l'Avv. Stefano Pellacani per il Sig. Jacopo Marmeggi e l'Avv. Giulia Conti per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I) In data 6 maggio 2024 perveniva alla Procura federale l'esposto della società US Massese 1919 che denunciava un illecito sportivo che sarebbe stato consumato nel corso dello svolgimento dell'incontro tra le squadre della ASD AC Montignoso e società GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919, valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19, disputatosi il 4 maggio 2024 presso l'impianto sportivo "Del Freo" di Montignoso (MS) e terminata con il risultato di 1 a 4 in favore della squadra ospite.

La Società esponente precisava di essere entrata in possesso di messaggi scambiati tra alcuni calciatori delle due squadre sulla piattaforma *WhatsApp*, dai quali emergerebbe in modo palese che la Società Lunigiana Pontremolese 1919 avrebbe "comprato la gara" e chiedeva disporsi accertamenti sulla vicenda al fine di garantire la regolarità delle competizioni e di tutelare la propria posizione di prima in classifica nel campionato di riferimento.

La Procura federale iscriveva gli atti nel procedimento disciplinare n. 1085 pfi 23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito



allo svolgimento della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese 1919 del 4.5.2024, valevole per il campionato Juniores Provinciali Under 19”

Nel corso delle indagini la Procura acquisiva documentazione, tra cui la corrispondenza *WhatsApp* intercorsa tra i calciatori tesserati per la società U.S. Massese 1919 sigg.ri Federico Lazzarotti, Niccolò Petracchi e Thomas Perfetti, alcuni dei quali hanno assistito dalla tribuna all’incontro del 4.5.2024, e i calciatori tesserati per la società A.S.D. A.C. Montignoso sigg. ri Giacomo Della Bona, Jacopo Marmeggi e Bazie Dieudonne Claver e dopo aver proceduto alle audizioni di numerosi tesserati, previa rituale comunicazione di chiusura indagini, deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana:

1 il sig. Mariano Vitacca, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Montignoso, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese disputata in data 4.5.2024 e valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva favorendo la vittoria della squadra ospite Lunigiana Pontremolese, così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di vincere il campionato; in particolare per avere lo stesso, nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara del 4.5.2024, all’interno dello spogliatoio della squadra della società dallo stesso rappresentata, fornito ai calciatori l’indicazione di non contrastare il gioco della squadra avversaria al fine di agevolare la vittoria finale della Lunigiana Pontremolese;

con le aggravanti di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese del 4.5.2024 conclusasi con il risultato di 1 a 4 e del conseguimento da parte della squadra ospite di un vantaggio nella classifica del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, conclusosi con la vittoria della squadra della società GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919;

2. il sig. Luca Ambrosini, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese disputata in data 4.5.2024 e valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva favorendo la vittoria della squadra ospite Lunigiana Pontremolese, così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di vincere il campionato; per avere lo stesso, in particolare, in concorso con l’allenatore sig. Enrico Moni ciascuno con il proprio apporto causale, deciso di schierare nel corso del secondo tempo della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese, nelle fila della squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso, calciatori nati negli anni 2006 e 2007 che nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 avevano maturato meno esperienza, al fine di favorire la vittoria della squadra ospite;

con le aggravanti di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese del 4.5.2024 conclusasi con il risultato di 1 a 4 e del conseguimento da parte della squadra ospite di un vantaggio nella classifica del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, conclusosi con la vittoria della squadra della società GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919;

3. il sig. Enrico Moni, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese disputata in data 4.5.2024 e valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024 al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva favorendo la vittoria della squadra ospite Lunigiana Pontremolese, così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di vincere il campionato; per avere lo stesso, in particolare, in concorso con il dirigente sig. Luca Ambrosini ciascuno con il proprio apporto causale, deciso di schierare nel corso del secondo tempo della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese nelle fila della squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso calciatori nati negli anni 2006 e 2007 che nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 avevano maturato meno esperienza, al fine favorire la vittoria della squadra ospite;

4. il sig. Leonardo Davolio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;

5. il sig. Stefano Francesco Vita, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;

6. il sig. Manuel Cattani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;

7. il sig. Samuele Pierdominici, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

8. il sig. Gabriele Rubini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
9. il sig. Francesco Mazzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montignoso;
10. il sig. Bazie Dieudonne Claver, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
11. il sig. Daniele Petriccioli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
12. il sig. Alessio Landucci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
13. il sig. Giacomo Della Bona, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
14. il sig. Gabriele Grassi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
15. il sig. Lorenzo Del Giudice, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
16. il sig. Daniel Bonni, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
17. il sig. Andrea Mosti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso;
18. il sig. Gianluca Volpicelli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso,

tutti per rispondere della violazione dell'art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere detti calciatori, nel corso del secondo tempo della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese disputata in data 4.5.2024 e valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterarne il regolare svolgimento al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra ospite Lunigiana Pontremolese, così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l'effetto di vincere il campionato; e per avere gli stessi, in particolare, nel corso del secondo tempo della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese ommesso intenzionalmente di contrastare il gioco della squadra avversaria, favorendo la segnatura di un elevato numero di reti da parte della squadra ospite onde agevolare la vittoria finale della Lunigiana Pontremolese ed alterare il risultato finale dell'incontro, terminato con il risultato di 1 a 4;

tutti con le aggravanti di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese del 4.5.2024 conclusasi con il risultato di 1 a 4 e del conseguimento da parte della squadra ospite di un vantaggio nella classifica del campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, conclusosi con la vittoria della squadra della società GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919.

19. il sig. Jacopo Marmeggi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Montignoso, per rispondere della violazione dell'art. 30, comma 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, venuto a conoscenza che la squadra della società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato aveva posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese disputata in data 4.5.2024 valevole per il girone A del Campionato Juniores Provinciali Under 19 della stagione sportiva 2023 – 2024, ommesso di informare senza indugio la Procura federale;

20. la società A.S.D. A.C. Montignoso, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai signori Mariano Vitacca, Luca Ambrosini, Enrico Moni, Leonardo Davolio, Stefano Francesco Vita, Manuel Cattani, Samuele Pierdominici, Gabriele Rubini, Francesco Mazzi, Bazie Dieudonne Claver, Daniele Petriccioli, Alessio Landucci, Giacomo Della Bona, Gabriele Grassi, Lorenzo Del Giudice, Daniel Bonni, Andrea Mosti, Gianluca Volpicelli e Jacopo Marmeggi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Secondo la prospettazione della Procura, come descritta nell'atto di deferimento Prot. 10026/1085 pfi23-24/PM/rn del 17 ottobre 2024, l'attività di indagine svolta ha consentito di ricostruire quanto accaduto nel corso dell'intervallo e del secondo tempo dell'incontro Montignoso – Lunigiana Pontremolese del 4.5.2024, valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19.

In particolare, si rappresenta che il sig. Mariano Vitacca, presidente della società A.S.D. F.C. Montignoso, recatosi negli spogliatoi nel corso dell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara appena citata, avrebbe fornito ai calciatori della squadra della società dallo stesso rappresentata, che era in vantaggio con il punteggio di 1 a 0, l'indicazione di non contrastare il gioco della squadra avversaria al fine di agevolare la vittoria finale della Lunigiana Pontremolese ed evitare così il primato in classifica della Massese.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La disposizione fornita dal presidente della società si sarebbe concretata nella seconda frazione di giuoco, nel corso della quale la squadra ospite ha segnato 4 reti vincendo la gara con il risultato finale di 1 a 4; con tale risultato, la società GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919 ha ottenuto un vantaggio in classifica che le ha consentito la vittoria del campionato Juniores Provinciali Under 19, a scapito della Massese.

Dagli atti del procedimento, in particolare, emergerebbe che i calciatori tesserati per la A.S.D. F.C. Montignoso che hanno partecipato alla gara, dopo aver ricevuto la disposizione da parte del presidente della loro società, hanno volontariamente creato le condizioni affinché la squadra ospite potesse segnare un elevato numero di reti.

A tali atti e comportamenti, poi, non potrebbero considerarsi estranei i sigg.ri Luca Ambrosini ed Enrico Moni, all'epoca dei fatti rispettivamente dirigente ed allenatore tesserati per la società A.S.D. F.C. Montignoso, i quali, al fine di agevolare la vittoria della squadra ospite, hanno deciso di schierare nel corso del secondo tempo della gara Montignoso – Lunigiana Pontremolese, nelle fila della squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso, calciatori nati negli anni 2006 e 2007 che nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 avevano maturato minore esperienza.

In esito al deferimento, con decisione assunta all'udienza del 6 dicembre 2014 e pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, il TFT CR Toscana:

in via preliminare,

- disponeva l'estromissione dal giudizio del calciatore Jacopo Marmeggi, in accoglimento dell'eccezione di omessa notifica al domicilio eletto dell'avviso di conclusione indagini, ritenendo con ciò integrata la lesione del diritto di difesa per avere l'omessa notifica privato l'incolpato della possibilità di addurre nella sede di indagini argomenti a propria discolora;

- respingeva poi le richieste di assunzione testimoniali dei "calciatori" D'Avolio, Gabrielli e Pucci, ritenendo emergere dagli atti istruttori elementi sufficienti per la decisione;

nel merito,

- disponeva il proscioglimento dagli addebiti per i calciatori "di riserva" Lorenzo Del Giudice, Daniel Bonni, Andrea Mosti e Gianluca Volpicelli, non emergendo dagli atti la prova certa che gli stessi fossero presenti nello spogliatoio nel corso dell'intervallo, sussistendo il ragionevole dubbio che gli stessi fossero invece rimasti in campo per il riscaldamento in vista del possibile subentro nel corso della gara;

- riteneva comprovati i fatti indicati nell'atto di deferimento e integrata la responsabilità disciplinare degli altri deferiti, che giudicava colpevoli delle violazioni loro ascritte, distinguendo le diverse posizioni. In particolare:

giudicava i calciatori Alessio Landucci, Gabriele Grassi, Samuele Pierdominici, Stefano Francesco Vita (sostituiti nei primi minuti del secondo tempo) e Gabriele Rubini, non responsabili della *combine* ma di averne comunque acquisito notizia e derubricava l'incolpazione da illecito sportivo a violazione dell'obbligo di denuncia, irrogando agli stessi la sanzione della squalifica per anni uno;

giudicava i calciatori Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli e Della Bona responsabili delle violazioni loro ascritte e irrogava agli stessi la sanzione della squalifica per anni quattro e mesi sei;

- riteneva accertata la presenza negli spogliatoi nel corso dell'intervallo del presidente della Montiglioso Mariano Vitacca, intento a dare istruzioni alla squadra di perdere la gara e la contestuale presenza del dirigente Ambrosini e dell'allenatore Mori durante l'intervento del Presidente e per l'effetto irrogava agli stessi la sanzione dell'inibizione per anni quattro e mesi sei;

- riconosceva la Società Montignoso responsabile dell'illecito sportivo, con l'aggravante di averlo compiuto al fine di procurare vantaggi a soggetti terzi e irrogava alla stessa le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 e della penalizzazione di otto punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente.

II) Avverso la suindicata decisione sono proposti i tre reclami seguenti:

II.1) Il reclamo 78 è proposto dal sig. Daniele Petriccioli, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la presso la A.S.D. A.C. Montignoso. L'atto è stato trasmesso il 18 dicembre 2024, a mezzo pec, al TFT CR Toscana ed è stato depositato nella stessa data presso la Segreteria di questa Corte.

Il reclamante afferma di essere animato da sincera passione per il gioco del calcio e di aver messo tutto il proprio impegno nel corso



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

della partita di cui trattasi, mosso dall'impeto di conseguire la vittoria, come dimostrerebbe l'ammonizione subita per aver commesso un fallo tattico nel primo tempo per evitare che un giocatore della "Lunigiana Pontremolese" potesse involarsi verso il proprio portiere. Lo stesso dichiara di non essere a conoscenza di presunte intenzioni di *combine* e di essere certo che il Presidente della Società non è entrato negli spogliatoi al termine del primo tempo perché sa che lo stesso quel 4 maggio non era fisicamente presente presso il campo della "Montignoso".

Tanto premesso, il reclamante osserva che l'ipotesi accusatoria è affatto priva di quel minimo di concretezza necessaria per l'affermazione della propria responsabilità disciplinare, che la decisione non presenta alcuna razionalità e difetta totalmente della prova del fatto addebitato ai protagonisti del presunto illecito, tanto è vero che il proprio nominativo non è nemmeno citato nel testo del provvedimento.

In ragione del fatto che, secondo quanto osservato, non sussiste alcun indizio della propria partecipazione all'illecito sportivo di cui all'art. 30, comma 1, Codice, nella forma aggravata di cui al comma 6 del medesimo articolo, il reclamante rassegna le seguenti conclusioni:

- in via preliminare sospendere la decisione assunta dal Tribunale federale territoriale C.R. Toscana in data 12.12.2024 nella parte che dispone la sanzione della squalifica a 4 anni e 6 mesi del calciatore Petriccioli Daniele;

- nel merito cassare il provvedimento assunto dal Tribunale federale territoriale del Comitato regionale della Toscana che ha accolto il deferimento della Procura federale e ha inflitto al Petriccioli la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6.

La Procura federale ha depositato in data 30 dicembre 2024 memoria di controdeduzioni.

La resistente via preliminare eccepisce l'inammissibilità del reclamo proposto dal calciatore Daniele Petriccioli, in quanto comunicato al solo organo giudicante ma non notificato alla Procura federale.

L'opponente richiama i principi, costantemente affermati dalla Corte federale d'appello, circa il rigoroso rispetto dei principi del giusto processo e della parità delle parti, che non ammettono deroghe e impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti del procedimento.

Nel merito la Procura sostiene che le affermazioni difensive del reclamante risultano smentite dalla documentazione acquisita agli atti.

Ed invero, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del calciatore, il sig. Daniele Petriccioli è lo stesso calciatore della Montignoso che nel corso dell'interlocuzione con il calciatore sig. Hamzaraj Samuel acquisita agli atti, ha dichiarato espressamente di aver ricevuto la chiara ed univoca indicazione da parte del presidente di perdere l'incontro, nonché lo stesso giocatore che 12 minuti dopo aver ricevuto tale indicazione, si è fatto espellere lasciando la squadra in inferiorità numerica (atto autonomamente rilevante ai fini dell'alterazione del risultato e dell'andamento della gara).

A parere della resistente, i fatti sopra riportati costituiscono una realtà oggettiva e storica di fronte alla quale si infrange qualsiasi tentativo della difesa di fornire una ricostruzione difforme in termini di piena innocenza del sig. Daniele Petriccioli.

In data 3 dicembre 2024 veniva depositata nel fascicolo telematico la memoria difensiva del calciatore Volpicelli Gianluca che chiede il rigetto dell'appello della Procura federale e la conferma del provvedimento di primo grado.

II.2) Il reclamo n. 80, proposto da A.S.D. A.C. Montignoso e dal Presidente Vitacca Mariano, dal dirigente Ambrosini Luca, dall'allenatore Mori Enrico e dai calciatori Landucci Alessio, Della Bona Giacomo, Grassi Gabriele, Bazie Diedonne Claver, Pierdominici Samuele, Mazzi Francesco, Cattani Manuel e Davolio Leonardo, si dirige avverso i capi e punti del provvedimento relativi alla affermazione di responsabilità degli incolpati e alla connessa irrogazione delle sanzioni.

Sono contestate segnatamente le parti in cui il TFT ha ritenuto: che le richieste istruttorie avanzate dalla difesa fossero superflue; che le dichiarazioni rilasciate dai calciatori Della Bona e Bazie fossero meramente strumentali alla difesa e che, invece, le dichiarazioni del Pucci e del Petacchi fossero dotate di attendibilità probatoria; che i giocatori della Montignoso abbiano posto in essere la cd. melina; che il mancato intervento dell'arbitro circa la cd. melina fosse irrilevante; sono censurate anche le parti in cui il TFT ricostruisce la messa in campo di giocatori del 2007 come mero argomento difensivo; attribuisce efficacia probatoria all'opinione comune; afferma che il calciatore Bazie non abbia negato la presenza del Presidente Vitacca presso l'impianto sportivo; attribuisce la paternità di uno dei messaggi in atti (quello apparentemente proveniente da certo Alessio) ad Alessio Landucci; afferma erroneamente la presenza del Presidente Vitacca all'interno degli spogliatoi; statuisce la responsabilità di Landucci, Grassi, Pierdominici, Vita per l'illecito di cui all'art. 30, comma 7, C.G.S. e afferma la responsabilità di Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Della Bona per l'illecito di cui all'art. 30 comma 1 e 6.



A sostegno del reclamo si espongono i motivi seguenti:

i) Errata ricostruzione dei fatti per travisamento di prova, omessa valutazione di prove rilevanti, illogicità della motivazione.

Si sostiene, in primo luogo, che l'affermazione della presenza del Presidente Vitacca negli spogliatoi nel corso dell'intervallo della gara non trova conferma in alcuna dichiarazione in atti e sarebbe affidata ad elementi del tutto privi di attendibilità, in quanto consistenti in un messaggio di tale Alessio, soggetto del tutto ignoto e la cui riferibilità ad una persona precisamente individuata non è stata altrimenti accertata, che risulta connotato da insuperabili criticità quanto alla provenienza, alla data e al destinatario. Allo stesso modo, la decisione risulterebbe viziata nella parte in cui afferma che le dichiarazioni di "Alessio" sarebbero asseritamente confermate dalle dichiarazioni del calciatore della Massese Petacchi, il quale non solo non era presente alla partita ma si limita a riferire di aver visto, tramite *screenshot* inviati da Lazzarotti (altro giocatore della Massese) nella chat del gruppo "Juniores Massese" le conversazioni avvenute tra Lazzarotti e Della Bona, nonché il messaggio di "Alessio". Si tratterebbe, quindi, di dichiarazioni, che non offrono alcun riscontro, neppure vago e indiretto, alla presenza del Vitacca presso gli impianti.

Illogico sarebbe, poi, ritenere che dalle dichiarazioni di Bazie, secondo cui il Vitacca "non è entrato negli spogliatoi" si possa desumere la presenza presso l'impianto sportivo del Vitacca, il quale, invece non è mai stato presente il 4 maggio, né allo Stadio, né dentro gli spogliatoi, avendo osservato una giornata di riposo, dopo il turno di lavoro svolto il 3 maggio presso la 'Nave Rimini' ormeggiata a La Spezia, in vista della ripresa del lavoro all'alba del giorno successivo e come precisamente attestato dalle conformi dichiarazioni del dirigente Ambrosini e dei calciatori Volpicelli e Vita.

Si assume, altresì, l'illogicità della ricostruzione del contenuto dei messaggi scambiati tra Della Bona e Lazzarotti, il cui senso trova invece una più piana e verosimile spiegazione: Della Bona non ha condiviso le scelte del Dirigente Ambrosini e del Mister Mori sui cambi effettuati nel secondo tempo ed era amareggiato e dispiaciuto per quella che invece avrebbe dovuto accettare come una prova di inferiorità tecnica della propria squadra, peraltro non così imprevedibile sulla base del confronto con i risultati precedenti (tenuto conto che la Lunigiana Pontremolese aveva già vinto 2-1 all'andata, il 13 gennaio 2024, e veniva da una vittoria netta proprio contro la prima in classifica). Per di più, la decisione non avrebbe considerato che l'esame dello scambio di messaggi non può essere condotto senza tenere in conto che l'interlocutore di Della Bona, Federico Lazzarotti tesserato per la squadra rivale Massese, abbia intenzionalmente provocato le risposte di Della Bona, orientandole secondo una precisa e precostituita ricostruzione del fatto (la partita è stata venduta), così che le risposte di Della Bona altro non rappresentano che puntuali reazioni ad altrettanto precise sollecitazioni, manifestamente orientate, del Lazzarotti. Non condivisibile l'affermazione contenuta nella decisione secondo cui le spiegazioni offerte da Della Bona non sarebbero credibili a fronte delle dichiarazioni rese dal Petacchi, non presente allo stadio e non entrato in contatto con il Dalla Bona.

Il TFT ha del tutto trascurato di valutare l'attendibilità dell'esposto presentato dalla Massese e la credibilità delle dichiarazioni rese dai tesserati della stessa società, laddove avrebbe dovuto invece tenere in debita considerazione la finalità dell'iniziativa assunta avanti gli organi di giustizia sportiva, funzionale al conseguimento dell'obiettivo della vittoria nel campionato, a fronte della sconfitta subita sul campo. Diversamente, poi, da quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni del Pucci non provengono da "un terzo estraneo", ma da un tifoso ultras della Massese, come risulta dai canali social, che nutreva anche ragioni di acrimonia verso la Montignoso da cui era stato allontanato per contrasti insorti con la società; in ogni caso, il convincimento espresso dal calciatore, circa la sussistenza di una *combine*, è frutto di un'opinione del tutto personale inidonea a costituire argomento di prova ed è peraltro fondato sulla presunta superiorità tecnica della Montignoso smentita dai risultati conseguiti dalla Lunigiana Pontremolese (22 vittorie su 26 partite disputate, a fronte delle 16 vittorie della Montignoso). Anche le dichiarazioni del Petacchi, calciatore militante nella Massese, soffrono delle stesse criticità, in quanto provenienti da soggetto che non ha assistito alla partita, riferisce dei messaggi ricevuti da terzi e non ha mai affermato che i calciatori della Montignoso indugiassero nella cd. melina, circostanza questa non contestata dalla Procura e non risultante dagli atti istruttori.

La decisione avrebbe anche travisato il senso delle argomentazioni difensive dei reclamanti che non hanno mai imputato la sconfitta alla scelta di sostituire i titolari con riserve di minore età ed esperienza, ma si sono limitati ad osservare, in replica all'addebito formulato dalla Procura, come quella scelta non fosse in alcun modo illegittima né forzata o sospetta, costituendo conseguenza fisiologica della rosa a disposizione e delle scelte tecniche operate nel corso di tutto il campionato.

La decisione di considerare irrilevante che l'arbitro non sia intervenuto in ordine alla presunta cd. melina appare viziata perché viola i principi dell'ordinamento sportivo: il referto arbitrale del 4 maggio, infatti, attesta la perfetta regolarità dello svolgimento della partita e il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere a tale atto il valore probatorio attribuito dall'ordinamento, atteso che il direttore di gara è comunque tenuto a richiamare i capitani delle squadre, nel caso in cui constati una situazione di anomalia al fine di sollecitarli ad osservare un più consono comportamento in campo; deve dedursi che l'omesso intervento arbitrale offre dimostrazione che l'arbitro non ha rilevato alcuna irregolarità.

La decisione sarebbe affetta da vizio manifesto anche laddove appare conferire rilievo, in ottica probatoria, alla opinione comune



della *combine* maturata nell'ambiente calcistico della Lunigiana, ossia ad una voce corrente nel pubblico, del tutto inidonea a restituire una evidenza probatoria nel senso voluto dal Tribunale, tanto più che nessun giocatore della Lunigiana è mai stato sentito; dunque, non è neppure comprensibile quale sia il circoscritto ambito in cui questa opinione si sarebbe formata.

La decisione sarebbe poi incorsa in un manifesto travisamento dei fatti nella parte in cui pretende di reperire conferma dell'opinione comune nelle dichiarazioni di Lenzoni, la cui attendibilità risiederebbe nell'essere costui soggetto estraneo ai fatti. Al contrario, il Lenzoni, che non è stato mai audito dalla Procura federale, non può certo essere considerato estraneo alla vicenda, come pretende il giudicante per asseverarne la credibilità, poiché egli è genitore di un giocatore della Massese, vale a dire della parte denunciante titolare di un preciso interesse all'accusa nei confronti del Montignoso.

ii) Insussistenza dell'illecito sportivo ex art. 30, comma 1 e 6 C.G.S., proscioglimento.

Il Presidente Vitacca non era presente presso il campo di gioco e negli spogliatoi, (nell'intervallo) il 4 maggio: è dunque impossibile, prima ancora che inverosimile, che lo stesso abbia dato qualsiasi istruzione o comando sullo svolgimento della gara.

Con riguardo al dirigente Ambrosini e all'allenatore Mori, la decisione non menziona mai quale sia stato il loro ruolo nell'economia della vicenda e connette la responsabilità di questi due soggetti solo alla loro asserita presenza nello spogliatoio, ciò che forse potrebbe bastare per contestare loro una ipotesi di omessa denuncia, senza al contempo poter fungere da fondamento di responsabilità per l'illecito sportivo. Né tale addebito potrebbe trovare fondamento per avere costoro deciso di inserire in campo giocatori meno esperti, facilitando il gioco avversario, trattandosi di condotta del tutto ordinaria frutto di scelte tecniche razionali perfettamente comprensibile da chiunque abbia partecipato o abbia una minima familiarità con le dinamiche di una partita di calcio, soprattutto a livello dilettantistico.

Con riguardo ai giocatori Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Della Bona la statuizione di colpevolezza, pronunciata senza la benché minima individuazione dei profili di illiceità e delle singole responsabilità, sconta un insuperabile vizio di genericità, che confligge con i principi cardine dell'ordinamento in tema di responsabilità per fatto illecito. Il giudizio di colpevolezza non è infatti assistito da indizi gravi, precisi e concordanti, ma pare poggiare su un inammissibile responsabilità corale dei deferiti.

Con riferimento alle posizioni di Landucci, Grassi, Pierdominici, Vita, la decisione ha operato la riqualificazione del fatto originariamente addebitato ai calciatori in discorso, derubricandolo nell'omessa denuncia di un fatto illecito asseritamente noto, mentre non è stata offerta alcuna prova dell'effettiva presenza del Vitacca nello spogliatoio, intento a dare indicazioni circa la sorte della partita.

Il quadro degli elementi in atti restituisce pieno convincimento quanto alla inesistenza di un accordo di sorta tra le squadre sulla partita della gara del 4 maggio e, in ogni caso, esclude che dal fatto illecito possa essere derivato un qualche vantaggio per la Montignoso. Eventuali errori tecnici o scelte discutibili potrebbero condurre alla riqualificazione del fatto ed essere attratte più correttamente nell'ipotesi di una violazione dei principi generali di correttezza, richiamati ai sensi dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva, con applicazione del connesso e più mite regime sanzionatorio.

Erronea si palesa anche la decisione di non ammettere le prove testimoniali richieste dai deferiti. In primo luogo, il Tribunale incorre in travisamento in quanto qualifica "giocatori" i testimoni dedotti quando in realtà si tratta di dirigenti e più precisamente "Donald Davolio, assistente di parte, Gabrielli Lorenzo, massaggiatore, e Pucci Francesco, in qualità di addetto all'arbitro", tutti presenti il giorno della partita del 4.5.2024 'Montignoso – Lunigiana Pontremolese'. Inoltre, trascura di considerare che i tre testimoni indicati nella memoria difensiva avrebbero potuto offrire elementi di chiarezza circa: l'assenza del presidente della Montignoso, sig. Mariano Vitacca, allo stadio nel corso della partita del 4.5.2024; il regolare svolgimento della partita; l'utilizzo, da parte del Montignoso 2023- 2024, nel corso delle partite precedenti a quelle oggetto di indagini, di ragazzi nati nel 2006 e nel 2007; il calo subito nel secondo tempo della partita, dovuto al sopravvento e alla superiorità numerica dell'avversario; la netta superiorità tecnica della Lunigiana Pontremolese, rispetto al Montignoso, nonostante il risultato del primo tempo.

Si assume, infine, che le sanzioni irrogate dal Tribunale non sono state adeguatamente dosate, venendo ad essere sproporzionate nella loro macroscopica afflittività, specie se commisurata all'età dei calciatori coinvolti, finendo per comprimere in maniera definitiva le aspettative sportive dei condannati. Elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a valicare i limiti edittali previsti dalle norme sanzionatorie, nell'esercizio del potere di ricondurre ad equità le pene, al fine di adeguarne la misura alla peculiarità della vicenda in esame.

Alla stregua dei motivi esposti, il reclamo formula le seguenti conclusioni:

in via istruttoria: disporre l'audizione dei testimoni indicati;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

nel merito: riformare la decisione impugnata, per insussistenza dell'illecito contestato, e per l'effetto prosciogliere: la Società ASD AC Montignoso, il Presidente Mariano Vitacca, il Dirigente Luca Ambrosini, l'Allenatore Enrico Mori e i calciatori: Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Della Bona, Landucci, Grassi, Pierdominici, Vita;

- in denegata ipotesi, sempre nel merito: riqualificare l'illecito contestato ai sensi dell'art. 4 C.G.S. e per l'effetto applicare le previste sanzioni;

- in ulteriore denegata ipotesi: riconoscere a tutti i reclamanti nel presente giudizio l'attenuazione di pena di cui all'art. 13, comma 2 C.G.S.

II.3) In data 30 dicembre 2024, la Procura federale depositava memoria difensiva di controdeduzioni al reclamo, chiedendone la reiezione con conferma della decisione di primo grado.

II.3.1) La resistente osserva che, diversamente da quanto sostenuto dai reclamanti, la presenza del Presidente Vitacca nell'impianto sportivo il giorno 4.5.2024 quando è stato disputato l'incontro Montignoso – Lunigiana Pontremolese trova conferma dalle emergenze probatorie acquisite agli atti. Tra queste, in particolare:

- la dichiarazione resa nel corso dell'audizione dal sig. Augusto Cantoni, di essere stato contattato telefonicamente la sera stessa dell'incontro Montignoso – Lunigiana Pontremolese dal genitore di un calciatore tesserato per la U.S. Massese, sig. Samuele Lenzi, che gli ha riferito di aver assistito personalmente ad un colloquio avvenuto in tribuna nel corso della gara oggetto del procedimento, in occasione del quale il presidente della Montignoso riferiva ad alcuni genitori dei calciatori tesserati per la squadra dallo stesso presieduta che "la Massese non doveva vincere il campionato";

- i messaggi intercorsi tra il calciatore sig. Hamzaraj Samuel, all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S. Massese, ed il calciatore della Montignoso sig. Daniele Petriccioli, il quale ha dichiarato "poi a fine primo tempo è venuto il Presidente a dirci che dovevamo perdere per forza la partita perché non voleva che vincevate voi il campionato".

L'attendibilità di tali riscontri obiettivi conferma l'assenza di qualsiasi circostanza asseritamente ostativa che potesse impedire al sig. Mariano Vitacca di recarsi ad assistere all'incontro disputato dalla squadra della società dallo stesso presieduta nella propria giornata di riposo dal servizio svolto presso il Ministero della difesa.

II.4) I reclamanti hanno depositato memoria difensiva di replica.

Si sostiene che i calciatori Alessio Landucci, Gabriele Grassi, Samuele Pierdominici, Stefano Vita sono stati tutti sostituiti all'inizio del secondo tempo prima che avesse inizio la rimonta della squadra avversaria ed hanno giocato porzioni di tempo troppo esigue per poter assurgere a base fattuale del grave addebito oggetto del procedimento; pertanto non è logicamente possibile sostenere che costoro abbiano effettivamente preso parte alla seconda frazione di gioco, così come sostenuto dalla Procura.

Quanto al motivo di doglianza inerente al proscioglimento dei calciatori Lorenzo Del Giudice, Daniel Bonni, Andrea Mosti e Gianluca Volpicelli, riserve entrate in campo nel corso del secondo tempo e perciò intente a scaldarsi durante l'intervallo, esso appare disvelare tutte la sua originale fragilità, perché la reclamante nel sostenere che i calciatori entrati nel secondo tempo non potevano non sapere, non riesce mai a provare – nemmeno in via indiziaria – sulla scorta di quale fatto o accadimento fenomenologico i ragazzi avrebbero appreso di dover lasciar vincere gli avversari, considerato che tale comando sarebbe stato dato in loro assenza.

III) Il reclamo n. 81 è stato proposto dalla Procura federale.

III.1) Il primo motivo censura la decisione reclamata per violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 5, n. 1, del C.G.S. nella parte in cui ha ritenuto sussistente un vizio nella notifica della C.C.I. al calciatore Jacopo Marmeggi perché eseguita presso la società di tesseramento dell'atleta, anziché al domicilio da questi eletto.

Osserva la reclamante che, ai sensi della norma richiamata, la notifica dell'atto è validamente eseguita presso la sede della società di appartenenza e che, per espressa disposizione normativa, non sussiste alcuna gerarchia tra le varie forme di notifica, da ritenere tutte ugualmente valide, come del resto stabilito da costante orientamento della Corte. A sostegno del motivo, la reclamante evidenzia che il Marmeggi si è regolarmente costituito nel giudizio di primo grado formulando ampie argomentazioni difensive.

III.2) Il secondo motivo denuncia l'erroneità della decisione nella parte in cui ha derubricato da illecito sportivo a violazione dell'obbligo di denuncia l'incolpazione riferita ai calciatori Landucci, Grassi, Pierdominici, Vita e Rubini.

La reclamante sostiene che questo capo della decisione, oltre ad essere privo di alcuna motivazione che possa giustificare il



convincimento raggiunto dal primo giudice, è anche contraddittorio rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dallo stesso giudice e alla motivazione che sorregge la pronuncia di condanna degli altri soggetti deferiti.

Si osserva ancora che, anche a voler immaginare che il motivo non espresso per il quale il giudicante ha derubricato la posizione dei calciatori sia rinvenibile nella loro avvenuta sostituzione nei primi minuti del secondo tempo, nondimeno la decisione si rivelerebbe palesemente erronea quanto al calciatore Rubini che ha giocato l'intera gara ed illogica con riferimento ai restanti calciatori, dovendosi ritenere che la condotta illecita sia riferibile a tutti i calciatori in campo nel secondo tempo, senza esclusione di alcuno.

III.3) Il terzo motivo censura la decisione di proscioglimento dei calciatori Del Giudice, Bonni, Mosti e Volpicelli, in quanto assunta sulla base dell'apodittica considerazione che gli stessi non fossero presenti nello spogliatoio durante l'intervallo al momento in cui il presidente della società ha detto ai propri calciatori di perdere la partita.

Secondo la reclamante sarebbe illogico ritenere che i quattro calciatori suindicati fossero ignari della condotta palesemente inerte dei propri compagni di squadra, che è stata percepita persino dagli spettatori e che non abbiano contribuito alla realizzazione dell'illecito, non emergendo alcuna evidenza di un loro diverso impegno per il conseguimento di un risultato utile o di una loro reazione all'atteggiamento passivo degli altri componenti la squadra. Gli atti dell'indagine non consentono una lettura degli avvenimenti diversa da quella espressa nell'atto di deferimento e che conduce all'affermazione della responsabilità di tutti i calciatori che hanno preso parte al secondo tempo della partita.

III.4) In data 3 gennaio 2025 è stata depositata memoria di costituzione in giudizio e di controdeduzioni nell'interesse di Gianluca Volpicelli.

Si assume che il reclamo postula un'erronea valutazione di evidenze probatorie, che sono inesistenti: nessuno ha fatto riferimento al Volpicelli, al modo in cui lo stesso ha giocato nel secondo tempo, o che fosse a conoscenza di questo asserito accordo tra le dirigenze delle squadre in campo; Volpicelli non ha tenuto una condotta tale da alterare il risultato della partita, né era a conoscenza di asserite direttive dell'allenatore e su tale punto non sussiste alcuna prova o indizio, ma solo inammissibili illazioni.

La parte insiste nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado e, in particolare, nella testimonianza dell'arbitro, mai ascoltato durante le indagini della Procura che si è anche opposta alla sua ammissione in primo grado.

III.5) E' stata depositata memoria di controdeduzioni nell'interesse di Jacopo Marmeggi.

III.5.1) Si sostiene l'infondatezza del motivo di reclamo inerente alla notifica della C.C.I.

Il deducente evidenzia che l'avviso di conclusione delle indagini costituisce un adempimento indispensabile all'economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell'interessato, in quanto funzionale a consentire, *ante causam*, l'esercizio di insopprimibili garanzie difensive alla parte e la piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine con la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda.

Tanto premesso, il deducente osserva che la società presso la quale è stato notificato l'avviso di conclusione indagini non è quella (ex art 53, comma 5, lett. a n. 1 CGS) di appartenenza dell'atleta minore Marmeggi per la stagione 2024/2025. Difatti, anteriormente alla notifica dell'avviso di conclusione indagini, l'atleta minore Marmeggi, in data 30.08.2024 ha sottoscritto il tesseramento per la società sportiva ASD Romagnano; pertanto, è assolutamente errato quanto riportato nell'atto di impugnazione circa la società di tesseramento per la stagione 2024/2025, che non è il Montignoso. Ne deriva, secondo il deducente che, con il nuovo tesseramento, cessa l'ultrattività dell'atto di tesseramento originario, ai fini delle comunicazioni, prevista al n. 2 del comma 5 dell'art 53 del CGS. Secondo l'esponente, anche a voler ritenere che la Procura possa indifferentemente applicare in modo alternativo uno dei tre criteri previsti dall'art 53 CGS FIGC, nonostante l'elezione di domicilio, essa avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla società ASD Romagnano e non alla società Montignoso.

Si sostiene poi che nessuna sanatoria può derivare dalla costituzione in giudizio dell'incolpato, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell'atto di conclusione di indagine che mira - eventualmente - ad impedire l'instaurazione stessa della fase processuale.

Il deducente eccepisce l'inammissibilità della richiesta di remissione in termine, sul rilievo, da un lato, che la fase preprocessuale del procedimento disciplinare è segnata da termini pacificamente perentori, la cui scadenza è imputabile all'errore commesso dalla stessa Procura nella fase di notifica dell'atto e, dall'altro, per essere stata formulata dalla Procura federale per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di impugnazione dinanzi al Giudice di II grado e quindi in contrasto con l'art 101 comma 3 CGS.

III.5.2) Quanto all'addebito di omessa denuncia, il Marmeggi precisa in primo luogo di non aver mai fatto parte della compagine Juniores della società Montignoso nella stagione 2023/2024, di non essere mai stato convocato in questa squadra, giacché



apparteneva alla categoria Allievi, di non aver assistito all'incontro oggetto di indagine.

Il suo coinvolgimento nella vicenda trarrebbe origine da un messaggio, non acquisito agli atti del giudizio, trasmesso a Nicolini Raul, calciatore della Massese, nel quale il Marmeggi riferiva quanto dichiarato da Lazzarotti Federico, nel corso di un incontro, secondo cui la Montignoso avrebbe regalato alcuni gol alla Lunigiana Pontremolese.

Si osserva, tuttavia, che nessun sms è mai stato acquisito da parte della Procura federale che coinvolga il Sig. Iacopo Marmeggi, né il tesserato della società esponente è stato mai escusso e quindi non ha mai confermato tale circostanza, né sono stati acquisiti altri elementi da cui presumere che il Marmeggi abbia ammesso di essere al corrente che la gara fosse stata alterata.

Diversamente, poi, da quanto opinato dalla Procura, deve escludersi che le affermazioni rese dal minore in sede di audizione posseggano i connotati di una dichiarazione confessoria, trattandosi al contrario di asserzioni del tutto approssimative e imprecise circa quanto riferito da altra persona per di più non conosciuta, in merito alla gara che si era svolta nel pomeriggio, tra l'altro termini e parole sono talmente vaghi, da non poter costituire la scaturigine di un procedimento per omessa denuncia, in difetto della percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento.

IV) Con decreto del Presidente n. 00073/CFA-2024-2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti n. 0078/CFA/2024-2025, 0080/CFA/2024-2025 e 0081/CFA/2024-2025,

I reclami venivano quindi chiamati all'udienza odierna. Nel corso della discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, come da verbale.

Dopo le repliche dei difensori, i reclami venivano trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

V) Preliminarmente, la Corte dispone la trattazione unitaria dei reclami, già riuniti con decreto presidenziale emesso ai sensi dell'art. 103, comma 3, CGS, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, essendo gli stessi tutti rivolti avverso la medesima decisione.

VI) La Corte ritiene opportuno far precedere, all'esame dei reclami, brevi annotazioni sul contesto ordinamentale in cui si iscrive la vicenda in scrutinio.

L'art. 30 del vigente C.G.S dispone al suo primo comma che *“Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”*.

L'illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologica vocazione ad esprimere un'oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di una attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Dunque esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti diretti a conseguire i risultati di cui sopra (cfr. CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

La struttura dell'illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell'adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva; ciò in quanto l'ordinamento federale ha inteso apprestare una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l'effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso, che rileva come circostanza aggravante e non come elemento costituente dell'illecito. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all'esigenza di reprimere con fermezza comportamenti di estrema gravità, intende anticipare e allargare l'area della punibilità delle condotte vietate.

Ciò costituisce il precipitato dei modelli di condotta che l'ordinamento sportivo pretende siano praticati e osservati dai suoi tesserati e che devono ispirarsi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, da cui discende l'obbligo fondamentale di esimersi da ogni forma di illecito sportivo, concretando questo la negazione stessa dei caratteri ontologici della pratica sportiva, cui sono immanenti la rettitudine della competizione e la genuinità del risultato sportivo.

In questa prospettiva di analisi, l'ordinamento federale appresta un sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive; al contempo gli orientamenti della giustizia sportiva federale si muovono entro le direttrici delle fattispecie normative per garantire la concreta attuazione del nucleo di valori in esse compendiate.

Sul piano dei mezzi di ricerca della prova, la giurisprudenza endofederale ha avuto modo di affermare che i contenuti di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

conversazioni telefoniche, acquisite nel corso dell'attività di indagine, possono essere utilizzati nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, al fine dell'accertamento di violazioni disciplinari nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva (orientamento consolidato, v. per tutte, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025).

Tuttavia, l'espansione del principio anche alle comunicazioni private tra gli utenti dei *social media* richiede, in questo particolare contesto, l'uso di speciali cautele nella valutazione dei contenuti dei messaggi, spesso inquinati dal fenomeno comune della diffusione di notizie false e non controllate, derivante non di rado dall'uso impulsivo di questi strumenti, specie da parte di giovani utenti.

Non va trascurato, ad avviso della Corte, che la divulgazione di informazioni nei *social media* non è necessariamente ispirata dall'intento di diffondere consapevolmente notizie false (le c.d. *fake news*), ma può essere indotta dal desiderio di sentirsi protagonisti di una comunità, di sviluppare e mantenere relazioni sociali e questo incentivo può indurre ad enfatizzare mere sensazioni o a deformare la percezione di situazioni opinabili.

Analogha cautela è richiesta nel valutare il valore probatorio delle dichiarazioni inerenti a fatti e circostanze di cui i testimoni sono stati a loro volta informati da terzi, cosicché la loro deposizione verte esclusivamente *de relato* alle dichiarazioni di altre parti e non sulla conoscenza diretta dei fatti oggetto dell'accertamento.

Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui la testimonianza *de relato*, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, "è sostanzialmente nulla" per la giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985).

Deve, insomma, escludersi il rischio di trasfondere in verità giudiziaria il contenuto di informazioni incontrollate ed è questa la ragione della naturale diffidenza del giudice verso la prova orale, sempre soggetta (anche quando resa in buona fede) a confusioni temporali, contaminazioni, sovrapposizioni.

E' ben vero che la giurisprudenza sportiva non segue i criteri di imputazione propri della giurisprudenza penalistica e i principi del processo penale, quali il grado di colpevolezza tale da resistere a qualsiasi dubbio ragionevole. Tale principio, che costituisce espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riaffermata in modo ancor più deciso con la l. 280 del 2003, implica che, per analoghe fattispecie concrete, la giustizia sportiva si accontenti di un grado di certezza inferiore rispetto a quanto richiesto dalla giustizia ordinaria per pervenire all'accertamento della responsabilità penale, per sua natura insofferente a clausole indeterminate.

Si è formata, in ambito sportivo, una giurisprudenza consolidata in forza della quale, l'accertamento dell'illecito e l'affermazione della responsabilità disciplinare richiedono un grado di prova inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Ciò non toglie che, nell'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito, la giurisprudenza sportiva è vincolata al doveroso ossequio alle garanzie di tutela degli incolpati e al rispetto delle fisionomie del "giusto processo", enunciate all'art. 44 del C.G.S., di cui costituisce espressione la regola che postula che il giudice accerti la sussistenza della condotta illecita sulla base di elementi di prova che consentano di affermare la rilevante probabilità dell'ipotesi accusatoria, che costituisce il grado minimo necessario per l'affermazione della responsabilità disciplinare.

In tale prospettiva, il quadro indiziario deve poter offrire elementi sintomatici adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio di responsabilità del deferito, senza possibilità di approdare ad una lettura differenziale degli atti investigativi.

Quanto sopra deve affermarsi con maggiore intensità nelle situazioni, come quella in esame, in cui viene in risalto la rilevante afflittività delle sanzioni irrogabili, essendo in tal caso richiesto un particolare grado di attenzione e di scrupolo nella formazione e nella valutazione del materiale probatorio esibito a dimostrazione dell'episodio di responsabilità disciplinare.

VII) Tanto premesso, e venendo all'esame degli elementi posti a base dell'ipotesi accusatoria, la Corte osserva quanto segue.

VII.1) L'atto di deferimento degli incolpati muove dalla affermazione di un fatto sul quale poggia l'intera ricostruzione accusatoria, ossia che il Presidente della Montignoso, Mariano Vitacca, recatosi negli spogliatoi nel corso dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, avrebbe fornito ai calciatori della squadra della società dallo stesso rappresentata, che era in vantaggio con il punteggio di 1 a 0, l'indicazione di non contrastare il gioco della squadra avversaria al fine di agevolare la vittoria finale della Lunigiana Pontremolese ed evitare così il primato in classifica della Massese.

Sono rimaste del tutto imprecisate le ragioni che avrebbero indotto il presidente del Montignoso a concepire un progetto criminoso connotato da simile finalità. In atti non vi è cenno a motivi di accesa rivalità sportiva, di ostilità personale o di qualsivoglia altra



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

origine, nutriti dal presidente nei confronti della Società Massese, che possano giustificare un'avversione tanto intensa, repentinamente maturata alla fine del primo tempo, da spingerlo a recarsi negli spogliatoi per pretendere dai propri calciatori di lasciar vincere la Lunigiana Pontremolese nel prosieguo della partita, senza peraltro conseguire alcun vantaggio diretto.

Le indagini condotte dalla Procura escludono che la fonte dell'illecito sportivo possa rinvenirsi in un accordo corruttivo diretto a favorire la vittoria nel campionato della Lunigiana Pontremolese, come comprova il fatto che, a carico di quest'ultima - presunta concorrente nell'illecito - non è stata mossa alcuna incolpazione. L'ipotesi investigativa si è quindi rivelata evanescente, non essendo emerso alcun indizio del passaggio della "valigetta" o di "scambio di soldi" "tra i dirigenti del Montignoso e della Pontremolese" per "comprare la partita" cui avventatamente si accenna nei messaggi scambiati dai ragazzi.

Nella sua audizione Cantoni sostiene di aver appreso riservatamente da *"una persona vicina al presidente della Filattierese"* che *"desidera rimanere incognita"*, che su richiesta della Pontremolese la Filattierese avrebbe concesso la vittoria nell'ultima gara del campionato alla Montignoso in cambio della sconfitta di questa nella gara contro la Pontremolese del campionato Juniores di cui trattasi. L'ipotesi di un siffatto accordo è stata seccamente negata dai tesserati ascoltati dall'organo inquirente, al punto che le indagini non hanno registrato ulteriori sviluppi.

Ciò – si deve ritenere – non solo in ragione del fatto che la testimonianza indiretta non ha alcun valore se resta ignoto il teste diretto e del divieto a dare corso ad indagini sulla base di informazioni prive della compiuta identificazione del denunciante, sancito dall'art. 118, secondo comma, C.G.S., ma soprattutto perché il presidente, vincolato al precedente accordo, non avrebbe certo atteso la fine del primo tempo per pretendere dai propri calciatori il rispetto, con il rischio che, a quel punto, il risultato della partita poteva aver assunto dimensioni tali da renderne impossibile l'attuazione.

Non a caso l'atto di deferimento imputa l'alterazione del risultato sportivo alla volontà unilaterale del presidente Vitacca e non ad un accordo illecito bilaterale o trilaterale tra le società sportive.

Insomma un illecito il cui movente è rimasto ignoto.

Si deve poi osservare che l'affermazione della presenza del presidente della Montignoso nel corso della partita è affidata a dati totalmente inattendibili ed è smentita da altri elementi di prova raccolti nel corso dell'inchiesta, senza che la relativa contraddizione abbia trovato soluzione nel procedimento.

Si intende, in primo luogo, far riferimento alle dichiarazioni rese in data 27 maggio 2014 da Cantoni Augusto, Direttore Generale della Massese e autore dell'esposto che ha dato origine all'inchiesta federale. In esse si afferma che la sera dell'incontro, il padre del calciatore Lenzoni Leonardo lo ha chiamato *"scandalizzato del dialogo avvenuto in tribuna tra il Presidente del Montignoso ed alcuni genitori della sua squadra in cui il Presidente Corfù Emanuele Orazio asseriva che la Massese non doveva vincere il campionato"*.

La circostanza trova eco nelle dichiarazioni rese il 5 luglio 2024 in audizione da Matteo Pucci, tifoso Massese presente in tribuna, il quale dichiara testualmente, che *"durante il secondo tempo della gara in questione ho notato il babbo del portiere del Montignoso Rustighi che stava litigando con il Presidente della Montignoso Corfù Emanuele, riguardo alla predetta condotta scorretta di alcuni giocatori del Montignoso"*.

Anche il calciatore Thomas Perfetti, tesserato della società Massese, dichiara testualmente nel corso dell'audizione del 3 giugno 2024, con riferimento ai messaggi apparsi sulla chat del gruppo, che *"dal contenuto di tali screenshot si evince che la gara...era stata compromessa, in particolare presumo dalle dichiarazioni del loro presidente Corfù che diceva di non fare la guerra alla Pontremolese"*, per poi riferire che *"la sera stessa della gara ho parlato a voce personalmente con Claver Bazie, giocatore del Montignoso, il quale mi ha detto che, alla fine del secondo tempo della suddetta gara, il loro presidente Corfù è entrato negli spogliatoi dicendo ai ragazzi di non voler vincere la gara"*.

Tutte le suindicate dichiarazioni sono acquisite al giudizio nei termini in cui le stesse sono state rese e risultano trascritte negli atti dell'inchiesta in carattere corsivo virgolettato, forma convenzionalmente utilizzata per riprodurre fedelmente le parole riferite dai testimoni, i quali sono tutti concordi nell'indicare la presenza allo stadio del Corfù e nell'attribuire allo stesso l'indicazione di non contrastare il gioco della squadra avversaria al fine di agevolare la vittoria finale della Lunigiana Pontremolese.

Insomma, i suindicati atti dell'indagine condotta dalla Procura federale collocano al centro della scena, ossia sugli spalti dello stadio, intento a discutere con i genitori dei calciatori e, all'interno degli spogliatoi, ad istruire i calciatori, un tale Corfù Emanuele Orazio, soggetto che non sembra poter rivestire alcun ruolo nella vicenda in esame, trattandosi del Presidente della ASD Academy Massa Montignoso, ossia di una diversa società sportiva operante nello stesso contesto territoriale, come risulta dal foglio di tesseramento acquisito dalla Procura federale il 2 luglio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In tale contesto di assoluta incertezza sull'identità del soggetto indicato dai testimoni, la Corte deve necessariamente ritenere che il valore dell'intera ricostruzione accusatoria sia inficiato dalla clamorosa inattendibilità delle dichiarazioni assunte, nelle quali è vano tentare di rinvenire la prova della presenza allo stadio nel giorno della partita del Presidente della ASD AC Montignoso, Mariano Vitacca.

Ciò tanto più che nessun atto istruttorio richiama il nominativo Vitacca e la presenza di questi allo stadio è smentita da altri atti ed è negata dal reclamante.

Questi afferma di non essere mai stato presente il giorno 4 maggio 2024 né allo stadio né negli spogliatoi e neppure presso l'impianto sportivo, avendo osservato una giornata di riposo a cavallo di due turni di 24 ore del 3 e del 5 maggio quale elettricista di servizio a bordo della nave militare "Rimini" ormeggiata nel porto di La Spezia.

Può convenirsi con la Procura federale che l'allegazione difensiva del deferito non può valere *ex se* a dimostrare l'assenza alla gara del Vitacca, dal momento che essa non evidenzia una circostanza ostativa che possa rappresentare un impedimento assoluto a raggiungere lo stadio e assistere alla partita.

Nondimeno essa introduce un'evenienza che è avvalorata dalle dichiarazioni rese nell'audizione di Stefano Vita *"preciso che il giorno della gara Mariano Vitacca non era presente all'impianto sportivo"* e di quelle conformi di Jacopo Volpicelli, il quale nel proprio ricorso si dice *"certo che il Presidente della Società non è entrato negli spogliatoi al termine del primo tempo perché sa che lo stesso quel 4 maggio non era presso il campo della Montignoso"* e del dirigente Ambrosini (la dichiarazione di questi, richiamata negli scritti difensivi del reclamo 80, non è presente in atti, ma se ne può affermare la certa esistenza, in assenza di specifiche contestazioni della Procura federale; arg. ex art. 115, primo comma, c.p.c.).

In senso analogo militano anche le affermazioni rese in audizione da Bazie Claver (a smentita di quanto dichiarato da Perfetti) *"preciso che il Presidente non sia entrato nello spogliatoio"*.

A parere del TFT, quest'ultima dichiarazione sconfesserebbe invece le suindicate testimonianze (di Vita, Volpicelli e Ambrosini) relative all'assenza del Vitacca, in quanto con l'affermazione che questi non è entrato negli spogliatoi il Bazie non avrebbe inteso negare che lo stesso fosse presente alla gara.

Al riguardo la Corte osserva in primo luogo che, non senza ragione, il deferimento colloca il Presidente Vitacca *"all'interno dello spogliatoio"*. E' ragionevole ritenere che solo all'interno di spazi preclusi all'accesso di terzi e riservati ai soli componenti della squadra il presidente potesse esortare i propri calciatori a perdere la partita, essendo affatto inimmaginabile che l'esternazione dell'intento illecito sia potuto avvenire in spazi aperti al passaggio degli addetti o alla presenza del pubblico.

Ne deriva che, con l'affermazione che il presidente non è entrato nello spogliatoio, il calciatore Bazie ha inteso precisamente negare la realtà fattuale della presunta sollecitazione e confermare le dichiarazioni rese dal dirigente e dai compagni di squadra.

Non a torto, quindi, i reclamanti lamentano la palese illogicità della deduzione del primo giudice, che si traduce nella manipolazione delle intenzioni dichiarate dal calciatore, alle cui parole è attribuito un significato dissonante dal loro senso proprio.

Nella ricerca di elementi più solidi cui ancorare la presenza del Vitacca, la decisione reclamata attribuisce valore di deposizione *"assolutamente precis(a)"* alle dichiarazioni di tale "Alessio" risultanti dallo screenshot 6 maggio 2024 *"poi a fine primo tempo è venuto il presidente a dirci che dovevamo per forza perdere la partita perché non voleva che vincevate voi il campionato"*.

Il TFT presume che il messaggio provenga da un calciatore della Montignoso e, avendo riscontrato la presenza nelle file di quest'ultima di Alessio Landucci, immagina che questi ne sia l'autore.

La presenza del Vitacca è quindi affidata ad una doppia presunzione basata su un'ipotesi formulata dal primo giudice che non è nemmeno condivisa dalla Procura federale che, nel proprio reclamo, attribuisce la paternità del messaggio ad altro soggetto (Daniele Petriccioli, sul quale *infra*) che non si chiama Alessio.

Come giustamente osservano i reclamanti, già solo questo cortocircuito fattuale offre plastica evidenza dell'inattendibilità e dell'inutilizzabilità del mezzo di prova. Le indagini non hanno accertato la provenienza del messaggio e la reale identità di Alessio, il che priva il documento di ogni valore probatorio.

E' noto, infatti, che il giudice prima di apprezzare la validità del mezzo di prova deve necessariamente prospettare la questione della sua provenienza, atteso che l'incertezza sulla fonte di un'informazione la rende inidonea a svolgere la funzione di elemento utilizzabile per un accertamento giudiziario, dovendosi escludere le informazioni non fondate su elementi oggettivi come, appunto, le dichiarazioni di cui si ignora la fonte originaria.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ciò costituisce espressione del principio di civiltà giuridica che ripudia le fonti anonime e che sanziona il documento dichiarativo di provenienza ignota con il divieto assoluto di utilizzazione, salve precisate eccezioni che qui non rilevano (art. 240 c.p.p.). E' appena il caso di osservare che la trasgressione al principio mette a rischio la tenuta del principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa, che sono compromessi dall'ignoranza circa l'identità del soggetto che rende la dichiarazione.

La giurisprudenza endofederale considera le fonti anonime utili soltanto a costituire spunto per dare avvio alle indagini, ma esclude che l'affermazione della responsabilità disciplinare possa trovare radice in informazioni di cui siano ignote la paternità e la provenienza.

Quanto alla tesi esposta nel reclamo della Procura, essa trae origine dalle dichiarazioni rese in audizione dal calciatore della Massese Samuel Hamzaraj; questi ha riferito di aver scambiato un unico messaggio con Daniele Petriccioli, calciatore della Montignoso il quale gli avrebbe dichiarato che *"a fine primo tempo è venuto il presidente a dirci che dovevamo perdere per forza la partita perché non voleva che vincevate voi il campionato"* e di avere replicato chiedendo informazioni circa il passaggio di soldi, ricevendo dal Petriccioli la risposta che non ne aveva notizia, ma presumeva comunque che lo scambio fosse avvenuto.

La constatazione che nessuno dei due interlocutori si chiama Alessio e che il contenuto del messaggio scambiato tra essi è più ampio di quello risultante dallo *screenshot* in atti offre la misura di un messaggio racchiuso in un dispositivo differente da quello riconducibile ad "Alessio".

Questo diverso messaggio non è stato acquisito agli atti e non è possibile quindi verificarne l'esistenza e il contenuto. La tesi della Procura federale poggia quindi soltanto sulle dichiarazioni rese dal calciatore Hamzaraj, il quale riferisce di circostanza apprese *de relato* il cui valore probatorio soffre delle criticità sopra osservate e non può essere apprezzato.

Quanto, infine, alla dichiarazione del calciatore della Massese Niccolò Petacchi secondo cui il messaggio sarebbe stato scambiato tra il proprio compagno Alessio Bobbio e un calciatore della Massese a lui ignoto, è sufficiente considerare che Bobbio ha negato di aver mai avuto contatti verbali o scritti con calciatori della Montignoso.

VII.2) Il TFT ha poi ritenuto di poter apportare elementi utili al riscontro della consumazione dell'illecito con la considerazione che la *"combine fosse ben nota nell'ambiente sportivo della Lunigiana"*.

La disamina critica del rilievo muove dalla lettera dell'art. 125, quarto comma, CGS, il quale descrive il contenuto essenziale dell'atto di deferimento stabilendo che, *"nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare"*.

La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell'incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. L'atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l'interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l'ipotesi accusatoria formulata dall'organo inquirente.

Va da sé che la corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive e che il cambiamento della fisionomia dell'ipotesi accusatoria lede il diritto di difesa dell'inquisito che deve essere assicurato in ogni stato del procedimento.

La giurisprudenza riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all'interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell'atto di deferimento, ma non consente di assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto non considerato nella condotta ascritta all'incolpato.

Tanto premesso, la Corte rileva in primo luogo che, come in precedenza osservato, l'atto di incolpazione esclude che l'ipotizzata alterazione del risultato sportivo sia riconducibile ad una *combine*, termine che identifica l'accordo illecito col quale viene stabilito in anticipo tra i diretti interessati l'esito di una competizione.

I richiami contenuti nella decisione alla presunta notorietà della *combine* nell'ambiente sportivo di riferimento riflettono la suggestione indotta dagli accenni al passaggio di soldi e ad accordi tra i dirigenti variamente presenti nei messaggi circolati tra i calciatori, la cui attendibilità non ha trovato conferma nell'inchiesta, tanto che il deferimento connette la genesi dell'illecito alla sola volontà del Vitacca, come sopra già osservato.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere dal rilievo, non è certo possibile trarre da voci diffuse in un pubblico indeterminato significativi argomenti probatori utili a dimostrare l'assunto, tanto più che agli atti dell'inchiesta non si rinviene alcuna dichiarazione proveniente dall'"ambiente sportivo della Lunigiana", del quale peraltro non fa parte il Lenzoni, citato, a mo' di



esempio, dalla decisione, trattandosi di persona vicina alla Massese in quanto genitore di un calciatore militante in questa squadra e, come tale, comprensibilmente deluso dal risultato della partita.

VII.3) Con altro motivo di reclamo si censura la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il mancato intervento dell'arbitro. Si sostiene che il direttore di gara, al cospetto di prestazioni passive e arrendevoli che la decisione immagina tanto appariscenti da essere percepite nitidamente da tutti gli spettatori presenti, avrebbe dovuto doverosamente registrare la condotta antisportiva dei calciatori della Montignoso e richiamare il capitano della squadra a comportamenti più consoni alla lealtà sportiva. Il fatto che il rapporto dell'arbitro non segnali alcuna irregolarità dimostrerebbe, con valore di prova privilegiata, l'assenza di condotte anomale da parte dei calciatori.

Al riguardo va annotato che i referti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del *quod non*, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta *aliunde*, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E; Sez. I, decisione n. 0058/CFA/2023-2024).

In tale contesto, la circostanza che il referto arbitrale non rechi alcuna segnalazione di irregolarità non può valere a costituire prova legale dell'insussistenza della condotta di cui trattasi, tanto più che la (non inconsueta) tattica di gioco della cd. melina non configura necessariamente una condotta ostruzionistica o sleale e, se messa in atto dalla squadra in svantaggio, può essere diretta a contenere il passivo o indotta da deficit tecnici e agonistici o da affaticamento fisico (milita in questo senso quanto dichiarato da Rubini in riferimento ai calciatori della Montignoso *"nel secondo tempo nessuno ce la faceva più a giocare"* che corrisponde anche a quanto percepito da Pucci, sia pure con altre implicazioni, *"hanno smesso di giocare"*).

Ciò non toglie che se, come si prospetta dalla Procura federale, si fosse invece al cospetto di *" un comportamento palese e scorretto dei giocatori del Montignoso"* ispirato *" dall'intenzione evidente di perdere la partita"*, *" incontrovertibilmente percepito come tale anche da coloro che hanno assistito alla gara dalla tribuna"*, ossia in presenza di condotte sleali connotate da caratteri di immediata e diffusa percezione, l'arbitro non avrebbe potuto esimersi dal dovere, previsto dall'art. 42, terzo comma lett. o), del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, di *" segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato"*. Di tale iniziativa non v'è alcuna evidenza, il che costituisce conferma indiretta che il presunto illecito sportivo non ha la sostanza che si intenderebbe raffigurare.

L'arbitro rappresenta, infatti, il primo e naturale giudice della gara e, per tale ragione, le sue valutazioni non possono essere confinate in una dimensione di irrilevanza.

VII. 4) La decisione ha tratto dal contenuto dei messaggi scambiati tra il calciatore della Massese Federico Lazzarotti e il calciatore della Montignoso Giacomo Della Bona la piena prova del reale accadimento dei fatti e dell'illecito sportivo.

A sua volta la Procura federale ritiene che non sia possibile ricostruire l'episodio sulla scorta delle dichiarazioni *pro reo* rese dal calciatore Della Bona in sede di propria audizione del 3.6.2024, che non potrebbero inficiare il costruito accusatorio che ha indotto il TFT a ritenere sussistenti le violazioni contestate.

In proposito la Corte, nello sviluppo di un argomento esposto al punto VI, osserva quanto segue.

Costituisce opinione diffusa nella letteratura di riferimento che le comunicazioni *on line*, anche quelle più innocenti e inoffensive, alterano i canoni classici delle relazioni interpersonali, tanto da risultare artificiose e, al tempo stesso, ingannevoli.

La mancanza del contatto visivo, oltre a ridurre la responsabilità dell'interazione, impedisce di valutare appieno la reazione emotiva dell'interlocutore e a dare il giusto peso alle parole; allo stesso tempo, a causa dello scambio pressoché istantaneo delle comunicazioni, i contenuti della c.d. oralità scritta costituiscono spesso frutto amplificato di emozioni impulsive e non di opinioni consapevoli e meditate.

In tale contesto, non può escludersi che l'immediatezza e la sintesi che caratterizzano queste comunicazioni, insieme all'inevitabile impoverimento dei codici linguistici, possano tradire il pensiero dell'autore delle dichiarazioni e innescare fraintendimenti e malintesi.

La vicenda all'esame della Corte offre evidenza di tali pericoli, come può trarsi conferma anche dalle valutazioni della stessa Procura federale che non ha mancato di sdrammatizzare molte affermazioni presenti nelle chat.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Tale cornice sollecita la Corte ad un approccio orientato ad estrema cautela circa la possibilità di rinvenire elementi affidabili di prova nei messaggi di cui trattasi e a considerare invece dotate di maggiore attendibilità le precisazioni sui singoli messaggi rese dal calciatore Della Bona nel corso dell'audizione 3 giugno 2024 presso la Procura federale.

Diversamente da quanto eccepito, le dichiarazioni del Della Bona non sono dirette a smentire l'esistenza dei messaggi scambiati con il Lazzarotti, ma a precisarne il significato e offrono un contributo di verità che la Corte ritiene di dover apprezzare: *"premetto che ho preso parte all'incontro contro la Pontremolese, gara per me molto sentita, considerato che fosse l'ultima nella categoria Juniores. Non ho condiviso le scelte del Dirigente accompagnatore, Ambrosini Luca e del Mister Moni Enrico (subentrato da appena due gare) alla fine del primo tempo di inserire, come già nelle ultime precedenti gare, i ragazzi del 2007 e quelli che hanno giocato di meno durante l'anno al punto da essere uscito dallo spogliatoio. Confermo che ho scambiato dei messaggi la sera dopo la gara con Lazzarotti Federico, calciatore della Massese, precisando che avevamo giocato meglio nel primo tempo prendendo il sopravvento sulla Lunigiana Pontremolese mentre nel secondo tempo con i vari cambi si è verificato il contrario"*.

Detta ricostruzione è coerente con i dati disposizione, dai quali emerge che il tenore dei messaggi scambiati a fine gara riflette l'ingenua convinzione del Dalla Bona di poter surclassare la Lunigiana Pontremolese nonostante il valore tecnico di questa emergente dai risultati raggiunti nel corso del campionato e dalla posizione in classifica e la cocente delusione subita per la sconfitta che il calciatore addebita a scelte tecniche infelici dell'allenatore.

A mente fredda e non condizionata da residui di passione agonistica, il calciatore ha offerto una ricostruzione verosimile della vicenda cui la Corte ritiene di dover aderire, anche alla luce di tutte le considerazioni esposte nel presente provvedimento.

VIII) In definitiva la documentazione investigativa, lungi dall'offrire un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti che possano concorrere a dare evidenza alla fattispecie di illecito scrutinata, restituisce nei suoi singoli elementi un quadro complessivo che presenta approssimazioni, imprecisioni, sensazioni e "sentito dire" che a parere della Corte conduce a iscrivere l'ipotesi investigativa in un contesto di mera probabilità, del tutto insufficiente a giustificare l'affermazione della responsabilità disciplinare dei deferiti e l'irrogazione delle misure sanzionatorie particolarmente afflittive, che sono state richieste dalla Procura federale e inflitte dal TFT.

Deve dunque disporsi il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti, compreso il calciatore Daniele Petriccioli.

IX) Non può, infatti, trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del reclamo di questi, per errore di notifica.

Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell'art. 2 del Codice della giustizia sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili.

Al riguardo il Collegio di Garanzia, nella decisione n. 56 del 2018, ha affermato che quest'ultima locuzione non può far perdere di vista che è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali che siano utili all'affermazione dei principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo.

La Corte intende dare continuità al principio enunciato nella decisione suindicata e darne applicazione anche in situazioni, come quella in esame, nella quale viene in rilievo il principio di parità di trattamento dei co-deferiti nei procedimenti disciplinari.

A fronte della pronuncia, cui è pervenuta la Corte, di infondatezza del deferimento che coinvolge diversi soggetti per un illecito sportivo giudicato insussistente, ripugna al senso comune, prima ancora che al senso di equità, che un unico deferito debba risultare sanzionato a causa di un errore processuale, tanto più quando questo non abbia in alcun modo leso i principi del contraddittorio e il diritto della difesa che la parte resistente ha potuto ampiamente e tempestivamente esercitare.

P.Q.M.

Accoglie i reclami numero 0078/CFA/2024-2025 e numero 0080/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie i reclamanti.

Respinge il reclamo numero 0081/CFA/2024-2025.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Domenico Giordano

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce